

Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2014 ore 15:00

*Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulla nomina degli organi
sociali posta all'ordine del giorno
dell'Assemblea degli Azionisti, redatta ai sensi
dell'art. 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF")*

Roma, 17 settembre 2014

Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "**Società**") che si terrà in data 27 ottobre 2014 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014 stesso luogo ed ora (di seguito: l' "**Assemblea**"), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) approvazione delle modifiche agli articoli 15, 20 e 23 dello statuto sociale.*

Parte ordinaria:

- 1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2014; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;*
- 3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "**Relazione**") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, fa riferimento al terzo ed al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea relativi rispettivamente a: **(i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-**

strazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; (ii) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).

*_*_*_*_*_*_*_*

Terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, si ricorda che l'incarico degli attuali Amministratori della Società scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2014.

Pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ordine all'elezione dei nuovi Amministratori, si rammenta che l'Articolo 15 dello Statuto Sociale, nella sua attuale formulazione, prevede quanto segue:

“ La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tredici e non superiore a diciannove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di

consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato:

- a) *il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, c.c. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;*
- b) *qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori, nonchè in materia di equilibrio tra i generi.*

Si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C., ove l'inibizione riguardi il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.”.

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'articolo 15 dello Statuto, avranno diritto a presentare le liste, entro e non oltre il termine del 2 ottobre 2014, soltanto gli Azionisti che - da soli o insieme ad altri Azionisti - rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea.

Il deposito delle liste, corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere effettuato presso la sede sociale della Società ovvero mediante trasmissione elettronica all'indirizzo di posta certificata asromacalcio@legalmail.it.

Si segnala che, in ragione delle proposte di modifiche statuarie di cui al punto primo di parte straordinaria all'ordine del giorno della convocanda Assemblea, l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, in esito alla delibera assembleare, potrebbe essere oggetto di variazione.

Pertanto, in caso di variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società prescritto dall'art. 15 dello Statuto, si comunica che verranno tratti dalle liste depositate nei termini sopra indicati il numero di consiglieri che sarà stabilito dall'Assemblea.

Tutto ciò premesso, si invitano i sig.ri Azionisti a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per:

- l'elezione degli Amministratori previa fissazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017;
- fissare l'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto, comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

Quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, si ricorda che l'incarico degli attuali Sindaci della Società scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2014.

Pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.

In ordine all'elezione dei nuovi Sindaci, si rammenta che l'Articolo 26 dello Statuto Sociale, nella sua attuale configurazione, prevede quanto segue:

“Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;*
- 2) *dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.*

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sia che si proceda con la votazione "per lista", sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.

In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta diostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse

possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.”.

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'articolo 26 dello Statuto, avranno diritto a presentare le liste, entro e non oltre il termine del 2 ottobre 2014, soltanto gli Azionisti che - da soli o insieme ad altri Azionisti - rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea.

Il deposito delle liste, corredato dalla documentazione richiesta, potrà essere effettuato presso la sede sociale della Società ovvero mediante trasmissione elettronica all'indirizzo di posta certificata asromacalcio@legalmail.it.

Tutto ciò premesso, si invitano i sig.ri Azionisti a presentare le candidature alla carica di Sindaco, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere alla votazione per:

- l'elezione dei Sindaci, per un periodo di 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017;
- determinare il compenso dei Sindaci.

Le liste dei candidati Amministratori e Sindaci depositate dagli Azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul proprio sito web (Art. 144 – *octies* Regolamento Emittenti) **almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.**

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. James Joseph Pallotta

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

A.S. Roma S.p.A.

Roberto Fonzo
Telefono + 39 06 501911
Fax: + 39 065061736
Email: roberto.fonzo@asroma.it

MEDIA RELATIONS

A.S. Roma S.p.A.

Catia Augelli
Telefono +39 06501911
Fax: +39 065060599
Email: catia.augelli@asroma.it